

VISTO, sul sito  
Ah



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO – ALTO ADIGE  
SEDE DI T R E N T O**

**DECRETO n. 3 /2017**

**IL PRESIDENTE**

Visto il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 ottobre 2016, n. 197, che contiene "misure urgenti per la giustizia amministrativa, che consentono di completare le disposizioni necessarie per il processo amministrativo telematico".

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico).

Considerato in particolare l'articolo 7, comma 4, del predetto D.L. n. 168 del 2016 disciplina per un anno l'obbligo con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati con modalità telematiche di depositare almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

Vista la nota del Segretario generale del TRGA di Trento di data 21 dicembre 2016 (prot. 631) indirizzata agli Ordini degli avvocati del Foro della provincia di Trento e alla Camera amministrativa di Trento, contenente prime istruzioni relative al processo amministrativo telematico.

Considerata la nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa di data 27 gennaio 2017 (prot. n. 1244) indirizzata, tra l'altro, al Consiglio nazionale forense e all'Unione nazionale avvocati amministrativisti che riguarda indicazioni su adempimenti connessi al Processo amministrativo telematico.

**DECRETA**

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per i ricorsi depositati con modalità telematiche deve essere depositata una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico;
2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale che regolerà le modalità di pagamento del contributo unificato, per consentirne la verifica, deve essere depositato l'originale del modello F23 o della marca da bollo, che prova l'avvenuto pagamento del contributo unificato;
3. Gli atti depositati dalle parti nel corso dell'udienza e, in particolare, l'atto di costituzione in giudizio e la delega ricevuta dal difensore della parte in causa a

presenziare all'udienza, devono essere depositati con supporto informatico contenente l'atto nativo digitale, in modo da consentirne l'immediata acquisizione al sistema informatico, con le modalità previste dal D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Il presente decreto verrà trasmesso in formato digitale, a cura della Segreteria del Tribunale agli Ordini degli Avvocati di Trento e Rovereto ed alla Camera Amministrativa di Trento.

Trento, 08-02-2017



Avv. Roberta Vigotti